



Mercoledì 15/01/2025

Accesso ai dati personali della cartella clinica: le regole del Garante Privacy

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Sul sito internet del Garante per la protezione dei dati personali sono state pubblicate le FAQ in materia di accesso ai dati personali della cartella clinica, il documento che contiene l'insieme di informazioni sanitarie e anagrafiche sul singolo ricovero.

I chiarimenti seguono alcuni reclami presentati all'Autorità circa il mancato rilascio gratuito da parte di strutture sanitarie della prima copia cartacea della propria cartella clinica, diniego segnalato dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-307/22 del 26 ottobre 2023.

Il Garante chiarisce ad esempio che l'interessato può accedere, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (RGPD), alla propria cartella clinica (o alla cartella clinica del defunto), ottenendo copia dei dati personali oggetto di trattamento, ma non può pretendere di ottenere a titolo gratuito copia di tutta la documentazione contenuta in tale cartella.

Con la richiesta di accesso alla cartella clinica ai sensi del citato art. 15 viene fornita, infatti, a titolo gratuito, copia dei dati personali e non necessariamente dei documenti contenuti in tale cartella.

Sarà la struttura sanitaria, titolare del trattamento, a valutare se occorre fornire copia integrale o meno di tutta o parte della documentazione contenuta nella cartella clinica per garantire all'interessato di verificare l'esattezza, la completezza, e l'intelligibilità dei dati richiesti.

A fronte, invece, di una generica istanza di accesso alla cartella clinica, non presentata formalmente ai sensi dell'art. 15 del RGPD, la struttura sanitaria, titolare del trattamento, dovrà chiedere all'interessato che presenta la richiesta di accesso di specificare l'oggetto della richiesta stessa (dati personali o documentazione).

<https://www.garanteprivacy.it>